

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
 - a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere.

Statuto Sanifonds Trentino -Fondo sanitario integrativo-

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e Composizione

1. *(omissis)*
2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79.
(omissis)